

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la concessione di un credito supplementare  
per le opere di risanamento del suolo e dell'abitato

(del 4 novembre 1957)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il decreto legislativo 5 dicembre 1955 concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato definisce i modi ed i limiti in cui lo Stato concorre al sussidiamento di queste opere. Esso precisa in particolare quali opere rientrano nel concetto di risanamento al quale si è ispirato il legislatore quando, mosso dalla preoccupazione di salvaguardare la salute pubblica e nell'intento anche di infondere nella popolazione una sempre più vigile e sensibile coscienza delle fondamentali norme igieniche anche in questo settore, si accinge a legiferare nella materia. Lo stesso decreto indica pure chi a tale ausilio abbia diritto (art. 4) e in base a quali criteri esso venga commisurato (art. 6 e 7); particolari norme regolano poi la materia laddove si tratti di opere di risanamento che rivestono carattere di pubblica utilità (art. 9 e 10).

Le norme di applicazione attesero segnatamente a tracciare le linee concrete del concetto di « condizioni finanziariamente modeste » — al quale è subordinata l'assegnazione del sussidio a favore dei privati — nonchè le basi di valutazione e le relative aliquote di sussidiamento per quanto si riferisce ai Comuni. In particolare, sulla scorta di queste disposizioni di esecuzione, sono considerate di condizioni finanziarie modeste e quindi aventi diritto al contributo dello Stato le persone il cui reddito non superi i Fr. 7.000,— e la cui sostanza raggiunga al massimo i Fr. 15.000,—. Questi limiti sono tuttavia aumentati, rispettivamente di Fr. 500,— e di Fr. 2.000,—, per ogni figlio minorenni o che non esercita attività lucrativa e convivente in famiglia. Entro questo quadro l'assegnazione dei sussidi per lavori di risanamento eseguiti da privati è effettuata sulla base delle percentuali seguenti :

— <i>sussidio base</i> :	per lavori sino a Fr. 10.000,—	18 %
	per lavori da Fr. 10.000,— a Fr. 15.000,—	15 %
	per lavori da Fr. 15.000,— a Fr. 25.000,—	12 %
— <i>supplementi</i> :	per località situate a un'altitudine di oltre m. 1000 s.m.	1 %
	per ogni figlio minorenni	2 %
	per invalidità o grave disagio	3 %
	per reddito inferiore ai Fr. 3.000,—	2 %
	per reddito da Fr. 3.000,— a Fr. 5.000,—	1 %
	per sostanza inferiore ai Fr. 5.000,—	2 %
	per sostanza da Fr. 5.000,— a Fr. 10.000,—	1 %

Per i Comuni la scala di sussidiamento è stata stabilita come segue :

<i>moltiplicatore d'imposta</i>	<i>percentuale di sussidio</i>	<i>importo massimo del sussidio</i>
fino a 90 %	dal 5 % al 10 %	Fr. 10.000,—
da 91 % a 105 %	dall'11 % al 15 %	Fr. 15.000,—
da 106 % a 120 %	dal 16 % al 20 %	Fr. 15.000,—
da 121 % a 135 %	dal 21 % al 25 %	Fr. 20.000,—
da 136 % a 150 % e oltre	dal 26 % al 30 %	Fr. 20.000,—

L'entrata in vigore del nuovo decreto ha influito in modo sensibile sull'azione di risanamento del suolo e dell'abitato, talchè si è assistito a un provvido risorgere di iniziative, sia presso i privati sia presso i Comuni, per sistemare e riattare locali ed immobili e per migliorare in genere le condizioni dell'abitabilità delle costruzioni. Questo veramente rallegrante progresso è messo in evidenza dal numero delle pratiche sottoposte al Dipartimento cantonale della pubblica igiene e che, come risulta dalle indicazioni che seguono, segna, a partire dal 1955, un costante sostanziale incremento :

	No. pratiche sussidiate				totale
	case di abitazione	fognature	cimiteri	acquedotti	
1955	44	18	3	2	77
1956	75	12	4	6	97
fino al 30.9.1957	82	21	4	6	113
pratiche del 1957 da sussidiare ed in sofferenza	29	13	3	3	48

Di fronte a questo insperato rifiorire di attività il credito ordinario iscritto a preventivo si è rivelato inadeguato alla bisogna così che sorge ora la necessità dello stanziamento di ulteriori disponibilità, la cui richiesta, nella forma di una domanda di credito suppletorio, forma appunto l'oggetto del presente messaggio.

Al 30 settembre 1957 la situazione complessiva era configurata come segue :

totale credito residuo al 31 dicembre 1956	Fr. 614.067,50
importo pagato fino al 30 settembre 1957	Fr. 182.588,—
credito a disposizione al 30 settembre 1957 sulla partita residui	Fr. 431.479,50
credito preventivo 1957	Fr. 250.000,—
totale credito a disposizione al 30 settembre 1957	Fr. 681.479,50
importo complessivo dei sussidi stanziati per 234 pratiche i cui sussidi sono stati stanziati, ma non ancora pagati, al 30 settembre 1957	Fr. 723.516,—
Eccedenza impegni al 30 settembre 1957	Fr. 42.036,50

Oltre al credito necessario per coprire questa eccedenza occorre un ulteriore credito per il sussidiamento delle 48 pratiche in sofferenza, indicate nella tabella sopra riprodotta, credito che, secondo i calcoli allestiti, somma a Fr. 188.000,—.

Il credito suppletorio al preventivo 1957 assomma quindi a un importo complessivo di Fr. 230.000,— così suddiviso :

a) credito suppletorio per l'eccedenza degli impegni al 30 settembre 1957	Fr. 42.036,50
b) nuovo credito suppletorio per lo stanziamento dei sussidi per le pratiche in giacenza	Fr. 187.960,—
<b>Totale</b>	<b>Fr. 229.996,50</b>

da arrotondare in Fr. 230.000,—.

Formulando la presente richiesta, vogliamo ancora una volta sottolineare l'importanza dell'azione di risanamento del suolo e dell'abitato, azione che deve essere continuata e possibilmente sviluppata al fine di poter eliminare le numerose abitazioni malsane, con locali insufficienti, privi degli indispensabili servizi sanitari che purtroppo ancora sussistono nel nostro Cantone. Parecchio è già stato fatto, ma molto rimane da fare in questo campo.

Ed oltre al risanamento delle abitazioni dobbiamo favorire la costruzione di acquedotti e di fognature, migliorando pure quelli esistenti, affinché tutto il complesso dell'ambiente dove vive la nostra gente risponda alle sane norme della legge sanitaria ed alle recenti disposizioni per la protezione delle acque. La Commissione della Gestione e il Gran Consiglio stesso hanno ripetutamente riconosciuto l'importanza di queste azioni, incoraggiandoci ad intensificarle nel modo migliore. Allo scopo quindi di poter continuare, senza interruzioni pregiudizievoli, l'opera di risanamento del suolo e dell'abitato così felicemente avviata, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito supplementare  
per l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 novembre 1957 n. 719 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' concesso al Consiglio di Stato per il sussidiamento delle opere contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1955 concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato un credito supplementare di Fr. 230.000,— per l'esercizio 1957.

*Art. 2.* — Il credito suddetto è iscritto nel bilancio del Dipartimento della pubblica igiene, a carico dell'esercizio 1957, voce 2.103.09.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

